PROVINCIA DI IMPERIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 217 DEL 18/04/2017

SETTORE AVVOCATURA - APPALTI - CONTRATTI

ATTO N. **R**/ 210 DEL 18/04/2017

OGGETTO: AIMERI AMBIENTE srl - Atto di citazione presso Corte di Appello di Genova RG 235/2017 avverso sentenza Tribunale Imperia n. 363/2016 - Affidamento incarico difensore, approvazione disciplinare e impegno di spesa.

IL DIRIGENTE

Premesso:

- che con deliberazione n. 159 del 16.4.2003 la Giunta Provinciale aveva stabilito di costituirsi parte civile nel procedimento penale a carico dei legali rappresentanti della società Ponticelli s.r.l. imputati per la violazione dell'art. 110 c.p., art. 51, comma 4 del D.Lgs. 22/97 nonché dell'art. 674 c.p.c. affidando il relativo incarico all'Avv. Angelo Roggero di Sanremo, esperto nel ramo penalistico;
- che il Tribunale di Imperia con sentenza n. 2018/04 condannava gli imputati per i reati loro ascritti mentre respingeva l'istanza di risarcimento del danno avanzata da questa Amministrazione Provinciale;
- che avverso la succitata sentenza la Giunta Provinciale con deliberazione n. 27 del 19.1.2005 proponeva ricorso per Cassazione confermando l'incarico difensivo al professionista;
- che con sentenza n. 2220/2007 la Corte di Cassazione disponeva, tra l'altro, l'annullamento della sentenza del Tribunale di Imperia in punto statuizione relativa alla domanda di risarcimento di questo Ente, con rinvio al Tribunale Civile di Imperia;
- che con deliberazione n. 155 del 15/4/2009 la Giunta provinciale promuoveva quindi azione civile risarcitoria dinanzi al Tribunale di Imperia RG 888/2011 nei confronti della società Ponticelli s.r.l. ricorrendo al patrocinio legale del medesimo professionista;
- che con sentenza n. 363/2016 emessa sul suddetto procedimento r.g. 888/2011 il Tribunale di Imperia ha condannato la Società Aimeri Ambiente s.r.l., parte convenuta in seguito ad incorporazione della società Ponticelli s.r.l. originariamente convenuta, al pagamento a favore dell'Amministrazione Provinciale della somma di euro 189.178,00 per la violazione delle prescrizioni dell'autorizzazione provinciale n.38/99 del 12.2.99 con condanna della Ditta alle spese legali;
- che in data 1.03.2017 è pervenuto ed è stato acquisito con nota prot. n. 5902 l'atto di citazione presso la Corte d'Appello di Genova R.G. 235/2017 promosso dalla AIMERI AMBIENTE S.r.l. avverso la sopra specificata sentenza del Tribunale di Imperia n. 363/16;

- che con decreto del Presidente della Provincia n° 46 del 12/4/2017, previo parere del Settore Ambiente – Patrimonio – Edilizia Scolastica prot. n. 6597 del 7.3.17 con cui è stata ravvisata l'opportunità di procedere nella costituzione in giudizio, si è stabilito di resistere in giudizio mediante incarico a un legale esterno demandando al dirigente del Settore Avvocatura- Appalti-Contratti l'individuazione del professionista, la formalizzazione del relativo incarico e l'assunzione del conseguente impegno di spesa;

Ritenuto opportuno interpellare l'Avv. Angelo Roggero di Sanremo che ha difeso l'Ente con esito favorevole nel primo grado di giudizio e nelle precedenti cause sopra descritte che è già a conoscenza dei fatti di causa e ha esaminato nel dettaglio le questioni giuridiche ad essa relative ed è altresì già in possesso della relativa documentazione;

Vista la nota prot. n. 0011319 del 14/4/2017 con cui l'Avv. Angelo Roggero si è reso disponibile ad assumere l'incarico di difensore nel giudizio in oggetto specificamente per le fasi di studio ed introduttiva in corso, per un compenso pari ad € 4.800,00 al netto di spese generali, Iva, oneri di legge e rimborso spese vive, per un importo complessivo, al lordo della ritenuta d'acconto, di € 7.300,00 (settemilatrecento/00) comprensivo delle competenze e accessori del corrispondente a Genova;

dato atto che il suddetto compenso rientra nell'ambito dei parametri di cui al D.M. 55/14 con riferimento ai valori tabellari medi;

ritenuto che detta spesa preventivata risulta equa per l'Ente tenuto conto dell'ingente valore della controversia pari a € 200.000,00 e dell'importanza e complessità della causa;

dato atto che, come previsto dalle regole di contabilità, si procede all'assunzione delle spese esigibili nell'esercizio per le fasi di studio e introduttiva in corso salvo successiva integrazione, relativamente alla fase decisoria, con apposita determina nel momento in cui la relativa spesa diventerà esigibile;

Ritenuto pertanto necessario:

- approvare la bozza di disciplinare di incarico all'Avv. Angelo Roggero di Sanremo allegata quale parte integrante al presente atto;
- determinare in €. 4.800,00 al netto di spese generali, Iva e oneri di legge, il compenso da conferire all'Avv. Angelo Roggero di Sanremo per la difesa della Provincia di Imperia nel giudizio in oggetto per le fasi in corso (studio e introduttiva), per un importo complessivo, al lordo della ritenuta d'acconto, di € 7.300,00 (settemilatrecento/00), salvo successiva integrazione del compenso per la fase decisoria, nell'esercizio in cui diventerà esigibile;
- impegnare la suddetta spesa di € 7.300,00 nei fondi di cui alla missione 01, programma 11, titolo 1, macroaggregato 03, cap. 4100 del peg provvisorio 2017 con imputazione all'esercizio finanziario 2017 in quanto esigibile;

Dato atto che:

- l'oggetto del presente atto non rientra nelle fattispecie di cui all'art. 7 comma 6 del D.Lgs. 165/2001 né nelle fattispecie previste dalla L. 136/2010 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari e pertanto non sono richiesti codici CIG e CUP come disposto dall' A.V.C.P. con propria determinazione n° 4 del 07.07.2011;

- è stato esercitato il controllo preventivo di regolarità e correttezza amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL 267/2000 s.m.i.;
- una volta divenuta esecutiva la presente determinazione si provvederà all'adempimento degli obblighi in materia di trasparenza di cui al D.Lgs. 33/2013 e alla comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica ex art. 53, comma 14, del D.Lgs. 165/2001.

Vista la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 79 in data 23.11.2016 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2016;

Visto il D.L. 244 del 30.12.2016 con il quale il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2017 è stato differito al 31.03.2017;

Visto il Decreto del Ministro dell'Interno in data 30 marzo con il quale il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2017 è stato differito al 30 giugno;

Visto il decreto del Presidente della Provincia n. 10 del 30.01.2017 con il quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione provvisorio per l'esercizio 2017, nonché affidate ai Responsabili dei Servizi le relative dotazioni finanziarie;

Visto che con lo stesso decreto n. 10 del 30.01.2017 sono state approvate le linee gestionali provvisorie per l'esercizio 2017 ed impartiti i relativi indirizzi ai Dirigenti;

Visto il D.Lgs 267/2000 e s.m.i.

Visti gli artt. da 1 a 18 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.

Dato atto che la spesa di € 7.300,00 impegnata con il presente atto, improrogabile e urgente, non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi e che trova capienza alla missione 01 programma 11 titolo 1 macroaggregato 03 cap. 4100 del Peg provvisorio 2017;

Verificata la regolarità dell'impegno di spesa ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 267/2000 e del decreto del Presidente della Provincia n. 10 del 30/1/2017, punto 4 lett. a) nonché alla luce dell'attestazione di cui alla nota prot. n 0011432 del 18/4/2017;

Verificata altresì, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera a) del DL 78/2009 convertito in L. 102/2009, la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione del presente impegno di spesa con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Visto il D.Lgs. 118/2011 come modificato da ultimo con D.Lgs. 126/2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

Visto lo Statuto approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazioni n. 64 del 10.6.91 e s.m.i.;
Visto il Regolamento di Contabilità approvato dal C.P. con deliberazione n. 117 del 30.10.97 e successive modifiche;
Visto il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi - approvato con deliberazione di Giunta Provinciale n. 54 del 09.03.2011 nonché il Regolamento sull'assetto dirigenziale della Provincia di Imperia approvato con deliberazione di Giunta Provinciale n. 191 del 14.06.2001;

DETERMINA

1 - di affidare, per quanto esposto in narrativa, all'Avv. Angelo ROGGERO (C.F. RGGNGL49S27 L219Z) - con sede in C.so Orazio Raimondo 91 18038 Sanremo - incarico di patrocinio legale nella causa promossa contro la Provincia di Imperia da AIMERI AMBIENTE S.R.L. dinanzi alla Corte di Appello di Genova R.G. 235/2017 per l'impugnazione della sentenza n. 363/2016 con cui il Tribunale di Imperia ha condannato detta Società al pagamento di € 189.178,00 per la violazione delle prescrizioni dell'autorizzazione provinciale n.38/99 del 12.2.99;

2 - di approvare la bozza del relativo disciplinare di incarico, allegata quale parte integrante al presente atto, che fa riferimento al D.M. 55/2014;

3 - di fissare in complessivi €. 7.300,00 al lordo di ritenuta di acconto, spese generali, Iva, oneri di legge e rimborso spese vive, il compenso da conferire al suddetto Legale (sulla base dei parametri medi ex D.M. 55/2014) per le fasi di studio e introduttiva in corso, da integrarsi per la fase decisoria, al momento della sua esigibilità secondo le regole di contabilità;

4 - di impegnare detta somma alla missione 01, programma 11, titolo 1, macroaggregato 03, cap. 4100 del Peg provvisorio 2017 con imputazione all'esercizio finanziario 2017 in quanto esigibile;

5 - di dare atto che il compenso oggetto della presente determinazione non rientra nei casi previsti dalla L. 136/2010 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari e pertanto non sono richiesti i codici CIG e CUP e che, una volta divenuta esecutiva, si provvederà agli adempimenti in materia di trasparenza di cui al D.Lgs. 33/2013.

IL DIRIGENTE

Avv. MANOLO CROCETTA